



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

OGGETTO: Intesa tra il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della pubblica istruzione e le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alla ripartizione del Fondo delle politiche per la famiglia.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio n. 50100 del 27 giugno 2007

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 27 giugno 2007;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006 recante istituzione della struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche della famiglia";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTA la nota n. 965/07/Gab. dell'8 giugno 2007 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle politiche per la famiglia ha trasmesso la bozza di intesa tra il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della pubblica istruzione e le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alla ripartizione del Fondo delle politiche per la famiglia, bozza che è stata inviata alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame della predetta bozza di intesa, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 13 giugno 2007 nel corso della quale sono state concordate talune modifiche al testo;

VISTA la nota n. 985/07/Gab. del 13 giugno 2007 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle politiche per la famiglia ha trasmesso una riformulazione della bozza di intesa con le modifiche concordate in sede tecnica;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota n. 218/07/U.L. del 19 giugno 2007 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche della famiglia ha trasmesso una nuova formulazione della citata bozza di intesa che, rispetto alla precedente concordata in sede tecnica, all'ultima pagina, al n. 2, prevede l'inserimento dopo le parole: "qualificazione del lavoro delle assistenti familiari" del seguente periodo: "secondo le linee definite dall'accordo di cui all'art. 1, comma 1251, lettera c) della legge finanziaria 2007", versione che è stata inviata, in data 20 giugno 2007, alle Regioni ed agli Enti locali;

PREMESSO:

- che gli interventi di competenza statale da finanziarsi con il Fondo delle politiche per la famiglia, a norma dell'articolo 1, commi 1250, 1251 lett. a), 1253, 1254 e 1256 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono quelli relativi a: Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, Osservatorio Nazionale per l'infanzia e Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia, organizzazione della Conferenza Nazionale sulla Famiglia ed elaborazione del Piano Nazionale per la Famiglia, premialità delle buone pratiche a favore della famiglia adottate da imprese ed enti locali, sostegno alle adozioni internazionali e funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, finanziamento delle iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

- che i predetti interventi riguardano compiti e attività già di competenza statale, che nella gran parte dei casi risultano disciplinati da norme di legge;

- che legge finanziaria 2007 si limita ad effettuare la ridotazione finanziaria necessaria a garantire la prosecuzione dei predetti interventi;

- che l'articolo 1, comma 1260, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede la possibilità di conferire risorse aggiuntive per le finalità di cui al comma 1259 della medesima legge relativo alla realizzazione, previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi per l'infanzia;

- che per quanto riguarda gli interventi in materia di riorganizzazione dei consultori familiari al fine di potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie e di qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, la legge finanziaria prevede espressamente che per il loro utilizzo vengano stipulate intese in Conferenza Unificata dal Ministro delle politiche per la famiglia, unitamente al Ministro della salute nel primo caso e di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione nel secondo;

- che da parte delle Regioni è stato richiesto di poter effettuare anche gli interventi di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con quattro o più figli di cui la legge finanziaria non specifica il contenuto;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- che i criteri di realizzazione degli interventi in materia di riorganizzazione dei consultori familiari al fine di potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie, di qualificazione del lavoro delle assistenti familiari e di abbattimento del costo dei servizi per le famiglie con quattro o più figli (da ora in avanti "interventi") nonché le modalità di ripartizione dei finanziamenti tra le Regioni dovranno essere definiti tramite le ulteriori specifiche intese da adottare in Conferenza unificata, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria;

- che si è ravvisata la necessità di precisare attraverso ulteriori intese le finalità, le modalità ed i criteri di attuazione degli interventi;

- che dovranno inoltre essere previsti:

a) la realizzazione di servizi o comunque l'adozione di misure aggiuntive rispetto a quelli già inclusi nella programmazione regionale e/o locale;

b) il cofinanziamento degli interventi di cui alla lettera a) ad opera del livello regionale e/o locale;

c) il monitoraggio e la verifica degli interventi previsti dalle intese da parte del Dipartimento delle politiche per la famiglia, che dovrebbe altresì fornire un'adeguata assistenza tecnica;

- che alla stipula delle ulteriori intese dovrà seguire la conclusione di accordi di programma quadro tra Dipartimento delle politiche della famiglia, le singole Regioni e una rappresentanza dei comuni e dell'ANCI regionale al fine di precisare obiettivi, contenuti e dimensioni quantitative dei servizi o delle misure incrementali rispetto all'offerta esistente che si intendono porre in essere in attuazione delle intese medesime;

- che da tali accordi dovranno in particolare risultare il carattere aggiuntivo delle iniziative da realizzare, la tempistica degli interventi, la quota di cofinanziamento regionale e/o locale, le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio e di assistenza tecnica;

ACQUISITO, nella odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

tra Governo, Regioni, Comuni, Province e Comunità montane, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131:

- sugli interventi da attuare a seguito di apposite ulteriori intese in sede di Conferenza Unificata, in conformità della disciplina stabilita dalla legge finanziaria e con le modalità e i criteri specifici previsti dalle intese medesime, mediante l'utilizzo del trasferimento alle Regioni ed alle Province autonome di Euro 97.000.000 per il perseguimento delle seguenti finalità:



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

1. riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;
2. qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, secondo le linee definite dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 1251, lett. c) della legge finanziaria 2007;
3. sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro.

- sulla possibilità che, sulla base della presente intesa e delle ulteriori intese che verranno stipulate, le Regioni e Province autonome possano utilizzare in autonomia la quota parte delle risorse trasferite per gli interventi e ripartite sulla base dei criteri di riparto già in uso per la distribuzione del Fondo Nazionale per le Politiche sociali, ferma restando la necessità di destinare al perseguimento di ciascuna delle predette finalità non meno del 20% delle risorse complessivamente trasferite, fatti salvi specifici accordi con le singole Regioni;

- sull'opportunità che nell'accordo di programma quadro vengano specificati gli interventi attraverso i quali ciascuna regione perseguirà le tre diverse finalità indicate dalle intese;

- sull'opportunità che la concessione dei finanziamenti per gli anni 2008 e 2009 venga subordinata alla realizzazione degli interventi secondo la tempistica indicata nell'accordo di programma quadro, unitamente alla misura della quota di cofinanziamento partitamente specificata per ciascuno dei settori di intervento, alle modalità di effettuazione delle attività di monitoraggio ed assistenza tecnica da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia, alla specificazione dell'incremento quantitativo e/o qualitativo in termini di servizi o prestazioni derivanti dall'utilizzo delle risorse trasferite.

- sull'opportunità che Euro 50.000.000 a carico del Fondo per le politiche della Famiglia siano destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge n. 206 del 2006, di cui Euro 10.000.000 ad integrazione delle disponibilità finanziarie già individuate dal comma 630 della legge n. 206 del 2006. I criteri di riparto tra le regioni di tali risorse, nonché i criteri e le modalità per l'utilizzo delle stesse saranno definiti in apposita intesa, da sancire da parte di questa Conferenza, in conformità al disposto del citato comma 1259.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
On.le Prof.ssa Linda Lanzillotta